



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio elettorale circoscrizionale della Circoscrizione Veneto 2, costituito presso la Corte di appello di Venezia, con provvedimento del 30 gennaio 2018 ha ricusato le liste "SiAmo" presentate per le elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018;
- rilevato che l'Ufficio ha motivato la decisione, evidenziando che la lista "SiAmo" è obbligata alla raccolta delle sottoscrizioni, ma il numero delle sottoscrizioni valide per ciascuno dei tre collegi plurinominali CP052_01; CP052_02 e CP052_03 della circoscrizione elettorale Veneto 2 è inferiore a quello minimo di 375 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale, prescritto per legge;

- rilevato che avverso il provvedimento di ricusazione della lista "SìAmo" è stato proposto ricorso in data 1 febbraio 2018 dal sig. Fabrizio Marassi, in qualità di rappresentante della lista, che deduce l'illegittimità del provvedimento e ne chiede l'annullamento, in quanto:
- nessuna norma prevede il criterio dell'arrotondamento per eccesso del numero frazionario corrispondente ai due terzi del numero dei collegi plurinominali in una Circoscrizione o Regione per l'ammissione della lista obbligata alla raccolta delle firme; l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno è irragionevole e restrittiva, in quanto, laddove la Circoscrizione o Regione è composta solo da due collegi plurinominali, si pretende che nel calcolo della soglia dei due terzi ($2/3 \times 2 = 1,33$) l'arrotondamento avvenga con riferimento all'unità superiore e non a quella inferiore, il che finisce per comprimere, anziché favorire, la nascita di nuove formazioni politiche in violazione delle norme costituzionali;
- la presentazione della lista "SìAmo" è stata ostacolata da una disposizione discriminatoria, l'art. 18 bis, comma 3, d.P.R. 361/57 e ss. mm., in quanto trattasi di formazione politica obbligata alla raccolta delle firme dei sottoscrittori in tempi strettissimi e costretta ad attendere la determinazione dei collegi elettorali avvenuta con d.lgs. del 19 dicembre 2017, a differenza dei partiti politici o gruppi parlamentari, che ne sono esonerati e sostanzialmente risultano avvantaggiati nella competizione elettorale;
- la molteplicità degli adempimenti richiesti per la formazione delle liste dei candidati in margini temporali ridottissimi,

stante l'estrema difficoltà di raccogliere ed autenticare tutte le firme necessarie a presentare la lista, raccogliere e ripartire le candidature per collegi elettorali, raccogliere i certificati elettorali, non assicura una condizione di parità ai cittadini per la partecipazione alle competizioni elettorale e ne svilisce i diritti politici in violazione dell'art. 3 Cost.;

- il gruppo politico "SiAmo" è stato, quindi, discriminato dai tempi imposti dalle nuove norme nella raccolta delle firme, nonostante il numero dei sottoscrittori necessario sia stato ridotto ad un quarto, cosicché si richiede, in via principale, di accettare le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali CP052_01; CP052_02 e CP052_03 della circoscrizione Veneto 2 della Camera; in subordine, di accettare le dichiarazioni di presentazione delle candidature nei suddetti collegi plurinominali, applicando l'ordinario arrotondamento dei decimali e, da ultimo, di ammettere con riserva le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei suddetti collegi plurinominali circoscrizione Veneto 2 della Camera, prolungando il termine di raccolta firme e presentazione delle certificazioni inerenti ai candidati delle liste già presentate fino al 2 marzo p.v.;
- lette le deduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale Veneto 2, nelle quali si ribadiscono le ragioni della ricusazione della lista, precisando che per il collegio n.1 il numero dei sottoscrittori è di 255, per il collegio 2 è di 317 e per il collegio 3 è pari a 316;
- ritenuto che il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto:
 - l'art. 18 bis d.P.R. 361/57 come modificato dalla l. 165/2017 prevede che ciascuna lista deve presentare candidature in

almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione a pena di inammissibilità, cosicché, nel caso in cui vi siano solo due collegi, il limite minimo dei due terzi, previsto dalla legge, è necessariamente superiore all'unità. L'interpretazione del dato normativo non appare equivocabile e non è compatibile con quella proposta nel ricorso, per la semplice ragione che i due terzi di 2 non possono corrispondere a 1, che costituisce, invece, la metà del dato numerico di riferimento ed è dunque, inferiore alla soglia minima fissata dalla legge;

- considerato che l'art. 1, comma 1123, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge ha previsto la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature per l'elezione della Camera dei deputati di cui all'art. 18 bis, comma 1, del d.P.R. 361/57, proprio al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste e delle candidature nella prima competizione elettorale con le nuove regole;

- che per la presentazione delle liste e delle candidature per ogni collegio plurinomiale ogni lista deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, da almeno 375 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale: limite minimo che non risulta rispettato nel caso di specie;

- rilevata l'oggettiva insussistenza del presupposto essenziale di ammissibilità della lista, previsto dall'art. 18 bis d.P.R. 361/57 e ss.mm. per le carenze rilevate dall'Ufficio Centrale

Circoscrizionale, riconosciute dallo stesso ricorrente, che, infatti, non censura il merito del provvedimento, ma le scelte legislative;

- ritenuto che tali censure esulano dall'ambito valutativo di quest'Ufficio, che ai sensi dell'art. 23 d.P.R. cit., ha unicamente competenza a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati per le cause tassativamente indicate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. e non su altri profili;
- rilevato che per le stesse ragioni non rientra nei poteri di questo Ufficio l'ammissione di liste con riserva né la concessione di un termine per consentire la raccolta di ulteriori sottoscrizioni o per integrare la documentazione, riscontrata mancante;
- ritenuto, che comunque, non appare irragionevole il differente trattamento previsto per i partiti o gruppi, che hanno già dimostrato di avere una base elettorale, rispetto ai gruppi di nuova formazione;
- considerato, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle liste previa raccolta di sottoscrizioni non costituisce un'innovazione introdotta dalla nuova legge elettorale;
- ritenuto che, dunque, il ricorso presentato da per la lista "SìAmo" va rigettato;

PQM

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.


Roma, 3 febbraio 2018

I componenti

Bj Vjt
Luigi Casaroli
[Signature]

Alberto Gatti

Il Presidente
[Signature]



Depositato in Segreteria
Oggi, **03 FEB 2018** ore 13.05
Dott.ssa Silvia ACETO
[Signature]